

delle finanze, riguardo a quanto ha testè detto in proposito dell'emendamento dell'onorevole deputato Malan, che cioè, ammettendo le condizioni espresse in quest'emendamento l'efficacia della legge sarebbe interamente perduta. Prima di tutto i debiti che, a mio avviso, dovrebbero essere eccettuati, sono quelli incontrati per 10, per 8, per 5 anni a data fissa, portanti solamente il puro interesse stabilito dalla legge, i quali sono accertati da scritture che ciascun negoziante registra ne' suoi libri che formano la base delle sue operazioni. I nostri negozianti hanno libri bollati, e sono assoggettati a tali formalità, che non potrebbero punto fraudare la legge, senza commettere un tale errore da andare incontro alle gravi penalità stabilite dalla legge, e quindi ad una perdita non lieve nel loro credito, fondamento del commercio.

Quindi non è da credere che, dovendo i negozianti essere colpiti da questa legge, vorrebbero per un piccolo beneficio presentare una serie di debiti fittizi, di debiti che essi non avrebbero in realtà, perchè gran parte del valore del negoziante sta nel credito che egli ha sulla piazza, e tanto maggior credito ha un negoziante quanto minori sono i suoi debiti. Non credo, dico, che verun commerciante, per diminuire di alcun poco la somma della tassa che sarebbe chiamato a pagare, voglia simulare dei debiti che non ha, e diminuire quindi d'altrettanto il credito di cui egli gode sulla piazza. Io penso conseguentemente che possano essere colpiti dalla tassa i fondi in accomandita, i fondi in conto corrente, ma che debbano essere eccettuati i debiti fissi, stabili, e che non pigliano veruna parte nei profitti commerciali della Banca.

FARINA PAOLO, relatore. Prego l'onorevole preopinante e la Camera ad osservare che la tassa cade sovra l'ente, e quest'ente appartenga poi a qualsivoglia individuo, la legge in questo è cieca, e lo colpisce.

Un negoziante ha un capitale proprio di 100 mila lire, e fa il commercio per 100 mila lire; un altro negoziante ha un capitale di 10 mila lire proprio, e 90 mila presi ad prestito, e fa esso pure un commercio di lire 100 mila; questi due commercianti non è vero che fanno un commercio eguale, sia che uno lo faccia con fondi propri, sia che l'altro lo faccia con danari presi ad prestito? Ora, perchè uno dovrà pagare il decimo, e l'altro dieci volte di più? Questa sarebbe evidentemente un'ingiustizia. È quindi assolutamente impossibile adottare quella redazione che l'onorevole preopinante andava persuadendoci essere necessaria. Se le sue ragioni fossero buone non lo sarebbero solamente pel commercio, ma lo sarebbero egualmente per i crediti ipotecari che aggravano le proprietà; ma siccome il sistema nostro è di gravare l'ente, e non chi è il proprietario dell'ente medesimo, ne viene per conseguenza che siccome non si escludono i crediti ipotecari dalla tassa che aggrava i beni stabili, così non si devono escludere i debiti dalla tassa che aggrava l'entità del commercio che si colpisce. Credo quindi si debba mantenere la legge quale venne proposta dalla Commissione, legge che, come già osservò il signor ministro, ha esecuzione in Inghilterra e negli altri paesi dove l'imposta sul reddito è a questo modo stabilita; se no, è evidente che, invece di formarsi delle società in accomandita, si formerebbero ditte commerciali, le quali però apparentemente sarebbero fatte in testa di un solo individuo, ma con prestazione di capitali per parte dei diversi soci i quali tali non apparirebbero, ma figurerebbero come mutuanti, appunto per esimersi dal pagare la tassa; ed ognuno vede che quando l'obbligo del pagamento non è una cosa accidentale, ma di tutti gli anni, la convenienza di fare la frode subentra immediatamente.

BONAVERA. Domando la parola.

FARINA PAOLO, relatore. Conseguentemente ne verrebbe delusa l'aspettazione del legislatore, e ne perderebbero le finanze dello Stato.

VALERIO LORENZO. Mi perdoni il signor relatore se io non lo seguo nella sua teoria dell'ente. (*Harità*)

Io veggio qui la legge nella quale è scritto: « Il diritto a percepirsi annualmente, per ciascheduna patente, è determinato secondo la media dei benefici dei 3 anni precedenti. » Io lascio la teoria degli enti a parte; veggio che qui si tratta di tassare il beneficio dei negozianti. O si muti la legge, si tassi la rendita brutta del negoziante; ma se vuoi mantenere la formola da me letta, si deve tenere per vero quello che io ho detto, che cioè quell'interesse legale di una somma presa ad prestito per una serie d'anni, quell'interesse, dico, il quale si deve pagare, non è un beneficio.

Il beneficio comincia appunto al di là di questo interesse: tutto quello che rende il danare al di là di questo interesse dovuto altrui, è beneficio che deve essere tassato, e tutto quello che non è beneficio, secondo la formola di questa legge non può essere tassato. Io ho già fatto osservare, e ripeto che credo tassabile il fondo in accomandita, perchè questo fondo è messo nelle case di commercio, non per ricevere l'interesse legale, ma per fare una speculazione. Un accomanditante dice: io porto nella speculazione questo capitale, e prenderò una parte dei benefici che ne ritirerà la casa di commercio come soggiacerò alla parte di perdita che la casa può incontrare. In questo caso io capisco che questi fondi vengono tassati, perchè, se non sono beneficio, sono strumento di beneficio; ma che l'interesse del danaro preso ad prestito debba essere considerato come beneficio, io non lo potrò mai ammettere.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Io ripeto, che la sola vera e fondata obiezione è la difficoltà dell'esecuzione. L'onorevole deputato Valerio dice: io voglio rendere esenti le somme che si prendono a mutuo per 5, 10, o 15 anni.

Se solo a queste somme egli volesse estendere l'esenzione dall'imposta, io non avrei difficoltà; ma se noi ammettiamo la deduzione di tutti i debiti, anche di quelli che risultano da semplice scrittura privata, dovremo dedurre anche le somme che si prendono per pochi mesi! Ora l'onorevole deputato Valerio sa meglio di me, che nella primaria delle nostre industrie accade abitualmente che quelli che la esercitano sono costretti a contrarre prestiti per pochi mesi. La maggior parte di quelli che si dedicano alla filatura della seta contraggono ogni anno nuovi prestiti, che durano tre, quattro o cinque mesi.

Come mai sarà possibile l'ammettere questa deduzione anche dei debiti temporari? Io lo ripeto, sarà d'uopo, in questo caso, di rimettersi interamente alla buona fede del dichiarante. Se fosse possibile l'imporre a quei negozianti che contraggono il debito l'obbligo della registrazione di questi loro debiti, una specie di *enregistrement*, si potrebbe arrivare al sistema del signor deputato Valerio; ma questo non essendo possibile, per verità io credo che il solo rimedio si è questo, di concertare una legge sui crediti fruttiferi con cui si conceda al negoziante la facoltà di dedurre al suo creditore l'ammontare della tassa che egli ha pagato: questo è il solo rimedio radicale. In questa disposizione di legge vi sarà un inconveniente; ma se togliete questa disposizione, rendete la legge inefficace ed assolutamente illusoria.

MALAN. Dirò dapprima due parole riguardo all'opinione sostenuta dal deputato Valerio. Egli ha ragionato benissimo, nell'ipotesi che nel progetto la Commissione abbia soltanto